



NEWS

Euroconference

Edizione di lunedì 26 Agosto 2024

CASI OPERATIVI

Fino al 2019 accertamenti Imu legittimi per le immobiliari che non hanno dichiarato gli invenduti

di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2023

di Alessandro Bonuzzi

IVA

Le tempistiche della detrazione dell'Iva in importazione e i documenti utilizzabili

di Roberto Curcu

LA LENTE SULLA RIFORMA

Concordato preventivo biennale post decreto correttivo: la tassazione del reddito proposto

di Stefano Rossetti

PATRIMONIO E TRUST

La rinuncia alle posizioni beneficiarie con restituzione di beni ai disponenti non sconta tassazione

di Ennio Vial



CASI OPERATIVI

Fino al 2019 accertamenti Imu legittimi per le immobiliari che non hanno dichiarato gli invenduti

di Euroconference Centro Studi Tributari



The banner features the FiscoPratico logo (a stylized 'ec' icon) and the text 'FiscoPratico'. To its right, a white box contains the text 'La piattaforma editoriale integrata con l'AI per lo Studio del Commercialista'. To the far right, a blue button says 'scopri di più >'.

Alfa Srl è società che costruisce e ristruttura immobili da destinare alla vendita.

Nel 2016 ha realizzato un piccolo complesso di 10 unità immobiliari a destinazione abitativa, ricavandole dalla radicale ristrutturazione di una villa; a causa del fatto che nelle vicinanze sarà realizzata una discarica, Alfa Srl non è riuscita a vendere nessuno di questi appartamenti.

In relazione a tale complesso è stata utilizzata l'agevolazione prevista per i fabbricati invenduti non locati.

Il Comune ha notificato per l'anno 2016 2 avvisi di accertamento, rispettivamente relativi a Imu e a Tasi, contestando l'applicazione di tale agevolazione a causa della mancata presentazione della dichiarazione con la quale occorreva comunicare il possesso dei requisiti per applicare l'esenzione Imu e l'aliquota ridotta Tasi.

È corretta tale contestazione alla luce del fatto che comunque il Comune era a conoscenza che tali fabbricati sono stati realizzati da Alfa Srl?

È lecito attendersi che tale contestazione riguarderà anche i successivi periodi d'imposta?

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)



FiscoPratico



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2023

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Novità del periodo estivo per imprese e persone fisiche

Scopri di più

Il **Decreto correttivo** della riforma fiscale (D.Lgs. 108/2024) ha messo il punto sul **termine di presentazione** delle **dichiarazioni dei redditi** aventi ad oggetto **l'anno d'imposta 2023**. L'intervento normativo è solo l'ultimo di una serie di modifiche che si sono susseguite nel corso del 2024.

Inizialmente, con decorrenza dal 2.5.2024, l'[articolo 11, comma 1, D.Lgs. 1/2024](#) (cosiddetto "Decreto Semplificazioni adempimenti tributari"), modificando l'[articolo 2, D.P.R. 322/1998](#), aveva stabilito "**a regime**" che:

- la trasmissione del modello Redditi PF e SP 2024, nonché del modello Irap 2024, sarebbe dovuta avvenire entro il **30.09.2024**;
- la presentazione delle dichiarazioni 2024 dei **soggetti Ires** – ossia del modello Redditi SC e ENC, nonché del modello Irap – sarebbe dovuta avvenire **entro l'ultimo giorno del nono mese successivo** a quello di **chiusura del periodo d'imposta**.

Con specifico riferimento al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 (ossia esclusivamente per il 2024), il D.Lgs. 13/2024, all'[articolo 38](#), aveva **modificato i termini di invio dei modelli dichiarativi**, con conseguente **slittamento**:

- **dal 30.9 al 15.10.2024**, per i **contribuenti solari**;
- dalla **fine del nono mese successivo** alla chiusura del periodo d'imposta **al quindicesimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta**, per i **soggetti non solari**.

Al riguardo, la [circolare n. 8/E/2024](#) dell'Agenzia delle entrate lasciava intendere che il differimento trovasse applicazione per **tutti i contribuenti**, indipendentemente dall'assoggettamento agli Isa oppure dall'adesione al concordato preventivo biennale.

Da ultimo, il Decreto Correttivo è intervenuto **nuovamente sulla materia** prevedendo:



1. la modifica del comma 1, dell'[articolo 11, D.Lgs. 1/2024](#) e dunque fissando:

- al **31.10** il termine per la presentazione del **modello Redditi PF e SP 2024**, nonché del modello Irap 2024;
 - all'**ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta** il termine per la trasmissione delle dichiarazioni dei soggetti Ires, ossia del modello Redditi SC e ENC 2024, nonché del modello Irap 2024;
2. l'abrogazione dell'[articolo 38, D.Lgs. 13/2024](#), con conseguente **cancellazione del differimento al 15.10** fissato per l'anno 2024, **divenuto inutile**.

Ne consegue che, per l'anno 2024, viene a delinearsi la **situazione raffigurata nella tabella di seguito riportata**.

Termine di presentazione telematica del modello Redditi e Irap 2024

Persone fisiche

Soggetti Ires

Soggetti ex [articolo 5 Tuir](#) (società di persone +
associazioni professionali)

31/10/2024

- **31.10.2024** per i soggetti con periodo d'imposta **coincidente con l'anno solare**;
- entro il **decimo mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Va precisato, infine, che continua a trovare applicazione la **disciplina transitoria** dettata dall'[articolo 11, comma 2, D.Lgs. 1/2024](#), secondo cui “*per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31/12/2023 scade successivamente alla data del 02/05/2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data*”, con la conseguenza che i modelli vanno trasmessi entro la **fine dell'undicesimo mese successivo** alla chiusura del periodo d'imposta. Quindi, ad esempio, nel caso di una **Srl con periodo d'imposta 1.9.2022 – 31.8.2023**, il modello Redditi SC e il modello Irap **andavano presentati entro lo scorso 31.7.2024**.



IVA

Le tempistiche della detrazione dell'Iva in importazione e i documenti utilizzabili

di Roberto Curcu

DIGITAL

Seminario di specializzazione

IVA NEI RAPPORTI CON L'ESTERO

[Scopri di più >](#)

Quando nasce il diritto alla detrazione dell'Iva in importazione? La domanda viene posta spesso, soprattutto nei periodi **a cavallo di due anni solari**, in quanto dalla reingegnerizzazione delle procedure di importazione avvenuta nel 2022, **l'Amministrazione finanziaria non si è mai espressa**.

Era il 2021 quando l'Agenzia delle entrate, con principio di diritto n. 13, precisò “...che **il dies a quo da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione coincide con il momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione disposta dalla norma, i) sostanziale** (avvenuta esigibilità dell'imposta), **ii) formale** (possesso di una valida fattura e/o di una bolletta doganale). In sostanza, il diritto alla detrazione può essere esercitato nell'anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo – ai sensi del citato articolo 25 – in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza”.

Sulla base del fatto che il **requisito sostanziale**, in importazione, è il **pagamento dell'imposta**, che avviene con l'accettazione della dichiarazione di importazione e, quindi, con lo svincolo della merce, il dubbio che nasceva riguardava il **requisito formale**, cioè il **momento in cui l'importatore entra in possesso del documento contabile che certifica tale pagamento di Iva**.

Sulla questione la **Fondazione Commercialisti dell'ODCEC di Milano** ha recentemente pubblicato il principio interpretativo n. 4, nel quale precisa che, a proprio avviso, “Nelle importazioni reingegnerizzate **il dies a quo ai fini dell'esercizio della detrazione Iva è individuabile nella data di svincolo; da detto momento l'importatore può infatti disporre, direttamente o tramite dichiarante/rappresentante doganale, di tutte le informazioni, ancorché smaterializzate, necessarie per l'esercizio del diritto alla detrazione e l'annotazione da effettuare nel registro acquisti ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 633/72, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 19 del medesimo decreto**”. In questo senso, il **principio evidenzia di non ritenere corretto**, pur in mancanza di



chiarimenti ufficiali, individuare il ***dies a quo*** con la data di generazione – essenzialmente perché non statica e mutevole ad ogni download anche reiterato – del prospetto di riepilogo o del prospetto di sintesi, riportando delle dettagliate argomentazioni, tra le quali la natura di tali prospetti dei dati informatici presenti nel sistema dell’Agenzia delle Dogane.

L’individuazione del corretto ***dies a quo*** per la detrazione dell’Iva in importazione ha dei **risvolti pratici molto limitati** per quelle che sono le **importazioni che si realizzano durante l’anno**, mentre ha degli **impatti molto importanti per quanto riguarda le operazioni a cavallo di anno**. Infatti, considerato che la **detrazione dell’Iva deve essere esercitata nella dichiarazione Iva dell’anno in cui è nato il diritto**, se l’importazione è avvenuta nell’anno N, ma il prospetto è giunto all’addetto delle registrazioni contabili solo nell’anno N+1, è importante che tale registrazione **influenzi i saldi dell’Iva dell’anno N**, e sia rappresentata nella **dichiarazione Iva di tale anno**. In questo senso, il principio della Fondazione ricorda la problematica del “***dies a quem***”, ritenendo praticabile la correzione di eventuali dichiarazioni del passato tramite l’istituto della **dichiarazione integrativa**, ancorché si potrebbe dire che “**non viene suggerita la corsa alla correzione delle dichiarazioni del passato**” mediante tale strumento. Infatti, anche qualora l’Amministrazione finanziaria confermasse la tesi della Fondazione, lo stesso Ente evidenzia che dovrebbe esserci una **tolleranza da parte della stessa Amministrazione finanziaria**, legata in particolare alla mancanza di chiarimenti, alle difficoltà tecniche avvenute nella prima fase, al fatto che **i dati delle importazioni non sono attualmente gestiti nelle precompilate**, e – non da ultimo – al fatto che l’atteso **decreto legislativo di riforma del sistema Iva**, dovrebbe **modificare anche le tempistiche di detrazione** per le **operazioni a cavallo di anno** (c’è anche da capire, quindi, se, ed eventualmente come, le prossime modifiche interverranno per il caso in analisi).

Ulteriore argomento affrontato dal principio interpretativo della Fondazione Commercialisti dell’ODCEC di Milano è quello dei **documenti necessari per esercitare il diritto**; non tutti gli importatori, infatti, sono in possesso delle credenziali di accesso al sito dell’Agenzia delle Dogane, e “**registrano**” il **documento che viene consegnato loro dal dichiarante doganale** (spedizioniere doganale o corriere); talvolta tali ultimi soggetti consegnano all’importatore le copie dei prospetti di riepilogo e di sintesi ma, soprattutto i corrieri, sono soliti consegnare dei **“documenti di cortesia”**.

Circa la validità di tali documenti, l’Agenzia delle entrate si era espressa con [risposta ad Interpello n. 417/2022](#), non negando – viene evidenziato nel documento della Fondazione – la **potenziale efficacia di tali “documenti di cortesia”**, ma limitandosi a specificare di **non potersi esprimere sull’idoneità degli stessi**, non potendo verificare in sede di interpello se **tal documenti possiedono le stesse garanzie di affidabilità di quelli prodotti dal sistema informativo doganale**. Sul punto, considerato che l’unica informazione “originale” che esiste sono i dati informatici presenti nel sistema dell’Agenzia delle Dogane, la Fondazione evidenzia che **la validità di eventuali “riproduzioni analogiche”** non sta nel “layout” (che quindi non deve necessariamente rispettare quello dei prospetti proposti con gli allegati alla circolare 22/D/2022), ma nella **conformità e coerenza delle informazioni in essi contenute** (numero MNR, importi, data di svincolo, ecc.).





LA LENTE SULLA RIFORMA

Concordato preventivo biennale post decreto correttivo: la tassazione del reddito proposto

di Stefano Rossetti

Convegno di aggiornamento

Concordato preventivo biennale: opportunità e calcoli di convenienza

Scopri di più

Il D.Lgs. 108/2024 ha apportato **numerose modifiche** alla disciplina del **concordato preventivo biennale** (D.Lgs 13/2024).

In particolare, al fine di **rendere l'istituto più appetibile** per i contribuenti, è stato introdotto un **regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato** fruibile dai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e dai **contribuenti forfetari**.

Per ciò che riguarda i **soggetti ISA**, i contribuenti potranno effettuare una **valutazione di convenienza** in merito all'accettazione della proposta, **potendo scegliere se assoggettare a:**

- **tassazione ordinaria** (Ires o Irpef) **l'intero reddito** oggetto di accordo;
- **imposta sostitutiva** il reddito proposto **eccedente quello del periodo d'imposta precedente** **l'applicazione del concordato** e a **tassazione ordinaria** la restante parte.

Entrando nel dettaglio della disposizione, il comma 1, del nuovo [articolo 20-bis, D.Lgs 13/2024](#), prevede che “*per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese...*”.

In base a quanto sopra:

- **l'applicazione dell'imposta sostitutiva rappresenta una facoltà** che l'ordinamento concede al contribuente. Dalla norma non si evince quale sia la **modalità di esercizio dell'opzione**; dunque, a meno che **non vengano modificati i modelli dichiarativi** (alquanto improbabile), ciò potrebbe avvenire mediante **comportamento concludente** in sede di versamento delle imposte e con successiva comunicazione nella dichiarazione fiscale. Si ritiene che tale scelta, rientrando tra gli aspetti negoziali della



dichiarazione fiscale, **non potrà essere modificata**;

- la **base imponibile** dell'imposta sostitutiva è costituita dalla differenza tra il **reddito** (d'impresa o di lavoro autonomo) **derivante dall'adesione al concordato** – quindi comprensivo delle rettifiche *ex articoli 15 e 16, D.Lgs. 13/2024* (plusvalenze, minusvalenze, redditi da partecipazione e corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali per ciò che riguarda il lavoro autonomo, mentre il reddito d'impresa deve essere rettificato delle plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive, sopravvenienze passive, perdite su crediti, redditi da partecipazione e utili) – e **il reddito del periodo d'imposta antecedente a quello a cui si riferisce la proposta**; quindi, si tratta del reddito del **2023**;
- l'imposta sostitutiva copre le **imposte sul reddito** e le **relative addizionali**.

La **misura dell'aliquota dell'imposta sostitutiva varia in ragione del livello di affidabilità fiscale del contribuente**, infatti se:

- nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta il contribuente presenta un livello di affidabilità fiscale **pari o superiore a 8**, l'aliquota è del **10%**;
- nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale **pari o superiore a 6 ma inferiore a 8**, l'aliquota è del **12%**;
- nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale **inferiore a 6**, l'aliquota è del **15%**.

Ai sensi del comma 3, dell'[articolo 20-bis, D.Lgs 13/2024](#), il versamento dell'imposta sostitutiva deve avvenire **entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito** dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza di reddito. È ammesso anche il **versamento nei 30 giorni successivi** applicando **la maggiorazione dello 0,4%**.

La **misura appena descritta** non si applica solo in sede di prima adesione al concordato preventivo biennale ma **sarà strutturale**; infatti, il comma 2, dell'[articolo 20-bis, D.Lgs. 13/2024](#), prevede che *“in caso di rinnovo del concordato si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16”*.

Ciò comporta che, in **caso di adesione al concordato 2026-2027**, il reddito che deve essere utilizzato come parametro di riferimento per il calcolo dell'eccedenza è costituito dal **reddito effettivo** del periodo d'imposta 2025 (periodo d'imposta precedente il rinnovo), il quale dovrà essere **rettificato in base a quanto previsto dagli articoli 15 e 16, D.Lgs. 13/2024**.

L'[articolo 31-bis, D.Lgs. 13/2024](#), inoltre, prevede **un'analogia disposizione per i contribuenti forfetari**.



PATRIMONIO E TRUST

La rinuncia alle posizioni beneficiarie con restituzione di beni ai disponenti non sconta tassazione

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

Temi emergenti del trust a fine 2024

Scopri di più

La [risposta ad interpello n. 165](#) dello scorso 1.8.2024 ha chiarito che la **rinuncia delle posizioni beneficiarie di un trust**, con ritrasferimento dei beni ai disponenti, **non sconta imposizione indiretta proporzionale**.

Il caso era quello di un **trust con due disponenti** (padre e figlia) e con beneficiari i **nipoti del padre** (figli della figlia).

I **beneficiari erano considerati contingent**, in quanto l'atto prevedeva che **gli stessi sarebbero diventati tali se viventi al termine finale di durata del trust**. L'articolo 10A della legge di Jersey (Legge che regolava l'atto istitutivo di trust) prevede che **i beneficiari possano rinunciare alla loro posizione**. Nel caso di specie, i contribuenti prevedevano la rinuncia, da parte dei beneficiari, alla **propria posizione giuridica nei confronti del trust** e di mutuo accordo il **ritrasferimento del patrimonio ai disponenti**.

Si tratta di una casistica che, secondo l'Agenzia delle entrate, **non sconta imposta di donazione**, ma sconta **imposte ipotecarie e catastali in misura fissa**, atteso che il **fondo in trust era costituito da immobili** e sconta **imposta di registro in misura fissa**.

La risposta dell'Ufficio appare, quindi, oltremodo appagante; tuttavia, la lettura dell'interpello solleva **talune perplessità tra gli operatori**. Innanzitutto, l'Agenzia chiarisce che la risposta è da considerare valida sul presupposto che il **trust sia validamente costituito ed operante**.

Tale indicazione deve essere ragionevolmente intesa nel senso di ritenere che **il trust sia effettivo dal punto di vista per così dire "civilistico" ossia**, ad esempio, che **non sia nullo**. Riteniamo che la previsione non abbia ad oggetto il profilo fiscale perché, trattandosi di un **trust semi auto dichiarato**, in quanto il padre disponente è anche trustee, **l'interposizione fiscale appare tutt'altro che remota**.

Ebbene, se l'interposizione fiscale determinasse **l'irrilevanza della risposta data**, dovremmo condurre ulteriori analisi.



Un secondo aspetto che mi preme evidenziare attiene al fatto che le conclusioni della risposta, quantomeno dal punto di vista civilistico, **non devono essere banalmente generalizzate**, ossia non possiamo ritenere che, in ogni caso, la **rinuncia alle posizioni beneficiarie** determini automaticamente la **retrocessione dei beni ai disponenti**.

Infatti, si rende necessario valutare **cosa preveda l'atto di trust**.

Nel caso di specie, ad esempio, l'atto prevedeva che il trustee doveva **garantire il tenore di vita dei disponenti**. Si potrebbe, quindi, ritenere che il **trust non esaurisca il suo scopo nel momento in cui i beneficiari rinunciano alla loro posizione**, perché un ulteriore scopo del trust è anche quello di **tutelare i disponenti stessi**. L'attribuzione dei beni dal trustee al disponente, pertanto, deve forse trovare un supporto in qualche ulteriore clausola dell'atto.

Si potrebbe, ad esempio, valutare se si configura l'ipotesi del **resulting trust**, aspetto che, tuttavia, non viene assolutamente affrontato dalla risposta. I beni potrebbero ritornare al disponente nel momento in cui **vengono meno tutti i beneficiari**. In realtà, il fatto che la rinuncia alla propria posizione venga operata solo dai **due beneficiari attuali rende incerta il soddisfacimento del requisito di "tutti i beneficiari"**. Probabilmente, è opportuno che l'atto di trust preveda una **possibilità di modifica dello stesso a vantaggio dei beneficiari**. In tal modo si riesce a includere nella casistica anche l'accelerazione del trust stesso a vantaggio di questi, con **assegnazione loro dei beni**.

In sede di assegnazione dei beni ai beneficiari, tuttavia, **questi potrebbero rinunziarvi e dare indicazione al trustee di riassegnare gli stessi ai disponenti**.

Ci si può chiedere se, in questo caso, le conclusioni della recente risposta di interpello possono essere confermate o se, piuttosto, si configurino **due autonomi passaggi dal trust ai beneficiari e dai beneficiari ai disponente**.

La prima soluzione è quella **da noi caldeggiate**.